

GENOVA, 1972.

STATUTO

della Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze.

Articolo 1

È costituita la Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze.

Articolo 2

Essa ha lo scopo di promuovere e favorire ricerche, studi, incontri nazionali ed internazionali sulla logica e sugli aspetti filosofici del pensiero scientifico, in tutte le sue articolazioni. La Società potrà anche curare pubblicazioni, attribuire borse di studio e prendere ogni altra idonea iniziativa inerente agli scopi sociali.

Articolo 3

La Società ha durata illimitata.

Articolo 4

La Società ha sede in Genova, presso l'Istituto di Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università.

Articolo 5

Possono fare parte della Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze tutti i cultori qualificati di tali discipline, indipendentemente dal loro indirizzo di pensiero. L'ammissione a socio avviene su domanda, diretta al Consiglio Direttivo, dall'interessato, che dovrà essere presentato da due soci.

Il Consiglio Direttivo delibera insindacabilmente sull'ammissione dei soci.

Articolo 6

Organi della Società sono: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 7

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale di associazione. Compiti dell'Assemblea sono: a) approvazione della relazione morale e dei bilanci, presentati dal Consiglio Direttivo; b) determinazione del programma di attività e dell'ammontare delle quote sociali; c) elezione delle cariche sociali.

L'ordine del giorno dell'Assemblea viene fissato dal Consiglio Direttivo in carica.

Articolo 8

Le Assemblee possono essere Ordinarie e Straordinarie. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata annualmente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; la sua convocazione deve essere fatta per lettera ordinaria indirizzata a tutti i soci, con almeno un mese di anticipo sulla data dell'adunanza e con la notifica dell'ordine del giorno. I soci potranno farsi rappresentare da altri soci, mediante delega individualmente sottoscritta. Ogni socio non potrà rappresentare più di due altri soci.

L'Assemblea sarà valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice dei soci, in sede di seconda convocazione qualunque sia il numero dei convenuti. Fatta eccezione dei casi espressamente indicati, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi (metà + 1). L'Assemblea potrà essere con-

vocata in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci; in questo secondo caso, la convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data della richiesta. La lettera di convocazione per le Assemblee Straordinarie dovrà essere inviata a tutti i soci con almeno 15 giorni di anticipo sulla data dell'adunanza.

Articolo 9

Spetta all'Assemblea la nomina, con votazioni separate, del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è composto da 10 membri, compreso il Presidente; esso promuove l'attività della Società, amministra il patrimonio sociale e delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci. Esso si riunisce almeno una volta all'anno su richiesta del Presidente e, in sessione straordinaria, su convocazione del Presidente e su richiesta di almeno cinque Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del presidente. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione al Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno una Giunta di Presidenza, costituita dal Presidente, da un Vice-Presidente, da un Segretario-Tesoriere e da due altri membri. Tale Giunta cura la pratica attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo, al quale dovrà riferire nel corso delle riunioni periodiche del medesimo. La Giunta è riunita dal

Presidente senza limiti di frequenza e secondo le modalità ritenute volta per volta più opportune dal medesimo.

Articolo 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società a tutti gli effetti di legge, presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea e la Giunta di Presidenza. In caso di indisponibilità, viene sostituito dal Vice-Presidente.

Articolo 13

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica tre esercizi sociali e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o indisponibilità di qualcuno di essi, diverso dal Presidente, il Consiglio provvederà a reintegrarsi cooptando altri soci. Le dimissioni del Presidente comportano anche quelle del Consiglio Direttivo e la convocazione entro 30 giorni di una Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche.

Articolo 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi sociali.

Articolo 15

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 16

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai proventi di iniziative che la Società possa prendere nell'ambito dei suoi scopi;
- c) da eventuali contributi e donazioni da parte dello Stato;

d) da eventuali contributi e donazioni da parte di Enti e di privati, purché siano stati approvati dal Consiglio e ratificati dalla Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei votanti; e) del materiale scientifico e beni di cui la Società sia venuta in possesso.

Articolo 17

Per l'eventuale scioglimento della Società occorre il voto dell'Assemblea a maggioranza qualificata. L'Assemblea delibera in tal caso la destinazione del patrimonio, tenendo conto delle sue finalità.

Articolo 18

Tutto quanto non è previsto dal presente Statuto sarà oggetto di successivo regolamento, redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea. Le modifiche al presente Statuto debbono essere approvate da un'Assemblea, che le preveda all'ordine del giorno, con una maggioranza di due terzi dei voti espressi.

SOCIETÀ ITALIANA DI LOGICA E FILOSOFIA DELLE SCIENZE

REGOLAMENTO

Art. 1 - **Durata delle cariche.** Coloro che subentrino nelle cariche sociali, in seguito a dimissioni o indisponibilità comunque determinatesi di altri soci, svolgeranno il loro mandato fino alla scadenza di quello affidato alla persona cui sono subentrati.

Art. 2 - **Termini di convocazione.** Un anticipo di 15 giorni è richiesto per le convocazioni del Consiglio Direttivo, riducibili a 7 nel caso di convocazione urgente, per espresso. La Giunta di Presidenza viene riunita nei modi e tempi ritenuti più opportuni dal Presidente.

Art. 3 - **Pagamento della quota sociale.** La quota sociale deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno. Scaduto tale termine, il Tesoriere invierà un sollecito ai ritardatari, che avranno tempo fino al 28 febbraio per regolarizzare la loro posizione. Decorso inutilmente tale termine, essi si riterranno automaticamente decaduti e la loro riammissione potrà aver luogo soltanto seguendo la procedura prevista dallo Statuto per l'accettazione di nuovi soci. I soci ammessi durante il corso dell'anno sono tenuti al versamento della quota entro 15 giorni dalla data della lettera con cui ricevono comunicazione della loro ammissione.

Art. 4 - **Verbali.** Il Segretario terrà i registri dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza: essi verranno trascritti dopo l'approvazione da parte dei rispettivi organi e reheranno la firma del Segretario e del Presidente.

Art. 5 - Libro dei conti. Il Tesoriere terrà aggiornato un libro dei conti, in cui saranno registrate tutte le entrate e le uscite della Società, e conserverà i giustificativi di spesa fino all'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea. Per le spese postali il giustificativo potrà essere costituito da semplice dichiarazione firmata dal Presidente e dal Tesoriere.

Art. 6 - Spese di Segreteria. Il Consiglio può deliberare, in base alla disponibilità di fondi, di destinare annualmente una cifra massima utilizzabile per spese di segreteria.